



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 5 LUGLIO 2006

DELIBERA N. 60

Oggetto: Regolamento di organizzazione

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.P.R. 29 maggio 2003 relativo alla nomina del Presidente dell'Enpals;
- visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Enpals;
- visto l'articolo 5, comma 2, lett. d) e l'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357, recante il "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Enpals in attuazione dell'art. 43, comma 1, lett. c), della L. 27 dicembre 2002, n. 289;
- visti gli articoli 4 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- visto l'articolo 25 del Regolamento di Organizzazione vigente il quale stabilisce che "Le modifiche al presente Regolamento vengono adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione";
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2006 n. 46 con la quale è stato adottato il nuovo Ordinamento dei Servizi dell'Ente;
- tenuto conto che il testo del suddetto Ordinamento comporta alcune modifiche rispetto agli articoli di seguito indicati del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 aprile 2005 n. 22:
 - ARTICOLO 11 – comma 1
La Direzione Generale si articola dieci Direzioni e tre Aree Professionali. Otto Direzioni sono accorpate in tre Aree Operative, nell'ambito delle quali ad una Direzione, l'Ordinamento dei Servizi attribuisce una posizione di sovraordinazione rispetto alle altre facenti parte della stessa Area, secondo quanto previsto dall'articolo 15, terzo comma del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni. La Direzione dell'Ufficio di Presidenza e la Direzione Sistemi Informativi e Comunicazione sono subordinate al Direttore Generale.
 - ARTICOLO 12
(Aree Professionali)
1. L'attività dei professionisti è esercitata - nell'ambito delle norme che disciplinano le rispettive professioni - nell'interesse esclusivo dell'Ente nonché nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e delle disposizioni attuative impartite dal Direttore Generale, con il quale collaborano.

2. Per ciascuna Area professionale è previsto un Coordinatore, il quale è responsabile dei risultati dei budget e dell'organizzazione del lavoro.

3. L'incarico di coordinatore di cui al comma precedente, che non dà luogo a sovraordinazione gerarchica nei confronti di altri professionisti, è diretto ad assicurare l'omogeneità di comportamento dei professionisti stessi in relazione alle finalità istituzionali nel quadro degli obiettivi di programma.

4. Nell'ipotesi di carenza di risorse professionali interne, l'Ente, secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'esecuzione di opere, forniture e servizi, può ricorrere all'apporto di professionisti esterni che svolgono la libera professione. In tal caso il Coordinatore è tenuto ad indicare le linee di condotta da seguire per la tutela degli interessi dell'Ente, verificandone i risultati.

- ravvisata la necessità che tali articoli vengano adeguati alle modifiche contenute nell'Ordinamento dei Servizi già ricordato, nella forma che verrà precisata nel dispositivo;
- acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;
- all'unanimità;

DELIBERA

- l'articolo 11 comma 1° è sostituito dal seguente: " La Direzione Generale si articola in nove Direzioni e tre Coordinamenti Professionali. Sette Direzioni sono accorpate in tre Aree operative, nell'ambito delle quali ad una Direzione viene attribuita una posizione di sovraordinazione rispetto alle altre facenti parte della stessa Area secondo quanto previsto dall'art. 15, terzo comma del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni. La Direzione di supporto agli Organi e la Direzione dei Sistemi Informativi e Telecomunicazioni sono subordinate al Direttore Generale";
- all'articolo 12 il termine "Aree Professionali" è sostituito con il termine "Coordinamenti Professionali".

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell'art. 34 della L. 20 marzo 1975, n. 70.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'E.N.P.A.L.S.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

(Linee fondamentali di organizzazione)

ARTICOLO 1

1. Il presente regolamento – emanato in attuazione dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357 e dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni – disciplina le linee fondamentali di organizzazione dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello spettacolo, di seguito denominato ENPALS o Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione della Pubblica Amministrazione e risponde a finalità di:

- a) distinzione tra funzioni riservate agli organi di governo e compiti riservati alla dirigenza amministrativa ai sensi degli articoli 4 e 14 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) semplificazione e flessibilità organizzativa, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- c) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- d) integrazione e coordinamento unitario delle attività, in conformità con il dovere di comunicazione interna ed esterna;
- e) integrazione e coordinamento unitario dei processi di comunicazione nonché delle attività delle strutture, con ricorso a tecnologie informatiche e telematiche avanzate, assicurando l'interconnessione con l'esterno mediante sistemi informatici e statistici, al fine di garantire il monitoraggio e la valutazione dell'attività svolta;
- f) incremento dei rapporti con istituzioni pubbliche e private finalizzato al miglioramento della qualità e dell'accessibilità dei servizi offerti.

ARTICOLO 2

(FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO – AMMINISTRATIVO)

Le funzioni di indirizzo politico – amministrativo competono agli organi di governo dell'ENPALS ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 357/2003, dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127 e dal D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ARTICOLO 3
(Organi dell'Ente)**

Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 357/2003 emanato in attuazione dell'articolo 43, comma 1, lettera c), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono organi dell'ENPALS:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Direttore Generale.

**ARTICOLO 4
(Presidente)**

1. Il Presidente ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.P.R. 357/2003:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) può assistere alle sedute del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- d) nomina, d'intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, i componenti della struttura preposta alla valutazione ed al controllo strategico.

2. Nell'ambito delle predette funzioni il Presidente:

- a) predisporre l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, ne assicura l'istruttoria e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- b) può, nell'ambito della legislazione vigente, delegare, in caso di assenza o di impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Ente secondo il seguente ordine di priorità: ad un membro del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, ai Dirigenti preposti alle unità centrali, ai Coordinatori dei rami professionali e, nell'ambito degli uffici periferici, ai Dirigenti periferici tenendo conto della disponibilità e delle competenze;
- c) può disporre, anche su proposta del Direttore Generale, in caso di assoluta ed imprevedibile urgenza che non consenta la convocazione del Consiglio di Amministrazione in tempo utile per evitare un pregiudizio per l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta utile;
- d) convoca il Consiglio di Amministrazione, qualora ne facciano richiesta almeno due terzi dei componenti del suddetto Consiglio, nel termine di otto giorni dalla stessa ed avrà all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;
- e) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'Ente nel rispetto delle attribuzioni conferite dalla legge e dalle altre normative vigenti ai Dirigenti;

- f) dispone la trasmissione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- g) rappresenta l'Ente nelle trattative con i sindacati a livello nazionale;
- h) assicura il raccordo tra gli organi dell'ENPALS;
- i) cura i rapporti dell'Ente con gli organi istituzionali nazionali ed internazionali nonché con tutti gli altri Enti pubblici e privati che svolgono funzioni rilevanti per l'Ente medesimo.

**ARTICOLO 5
(Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/2003, in conformità agli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza:

- a) predispone i piani di programmazione pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) approva i piani annuali nell'ambito della programmazione, stabilendo le relative priorità;
- c) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili sulla base dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
- d) approva ed attribuisce al Direttore Generale, nei limiti del bilancio e della pianificazione definiti, le risorse annuali di spesa;
- e) delibera gli atti regolamentari ed in particolare il regolamento di organizzazione ed i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità;
- f) delibera i regolamenti di cui all'articolo 10 della Legge 29 febbraio 1988, n. 48, che modificano disposizioni normative disciplinanti l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione ed alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni;
- g) delibera l'ordinamento dei servizi e la dotazione organica del personale;
- h) trasmette trimestralmente al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- i) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, ed i criteri per l'attribuzione della retribuzione di posizione per le qualifiche dirigenziali, conformemente alle previsioni dei contratti collettivi per la dirigenza;
- l) può nominare, su proposta del Direttore Generale, un vice Direttore;
- m) esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'Ente.

2. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e secondo i criteri dell'articolo 7 del D.P.R. 357/2003, propone al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la nomina del Direttore Generale.

ARTICOLO 6

(Consiglio di Indirizzo e Vigilanza)

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 357/2003:
 - a) predisporre ed approva il documento di programmazione generale dell'Ente con il quale definisce i programmi, individua le linee di indirizzo e determina gli obiettivi strategici pluriennali;
 - b) emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Ente;
 - c) approva, in via definitiva, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali ed i criteri generali di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede all'approvazione definitiva;
 - d) attua l'intesa con il Presidente dell'Ente per la nomina dei componenti della struttura preposta alla valutazione ed al controllo strategico;
 - e) esercita l'attività di vigilanza per la quale può avvalersi anche del Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi ed alla corretta ed economica gestione delle risorse;
 - f) Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dispone la trasmissione al Consiglio di Amministrazione dell'ordine del giorno e delle deliberazioni adottate.
2. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del D.P.R. 357/2003 approva un proprio regolamento delle adunanze.

ARTICOLO 7

(Il Collegio dei Sindaci)

1. Il Collegio dei Sindaci è composto, ai sensi del Decreto Legge 31 Gennaio 2005, n. 7 convertito in Legge 31 marzo 2005, n. 43, da cinque membri di qualifica non inferiore a Dirigente, di cui tre in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La funzione di Presidente viene svolta da uno dei rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.
2. Il Collegio dei Sindaci, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 357/2003, esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, dell'articolo 1, comma 159 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli articoli 78 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Febbraio 2003, n. 97 nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che lo riguardano.
3. I componenti del Collegio dei Sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

ARTICOLO 8

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale, in quanto responsabile dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi, coordina e sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nonché provvede all'attuazione dei programmi e delle direttive del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

2. Il Direttore Generale, in particolare, quale vertice della tecnostruttura centrale e periferica, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 7 del D.P.R. 357/2003 e dal presente regolamento:

- a) sovrintende alla gestione per garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- b) espleta funzioni di raccordo tra gli organi collegiali e la dirigenza, garantendo unità operativa e di indirizzo;
- c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di ristrutturazione funzionale, dotazioni e fabbisogni organici;
- d) promuove iniziative per la semplificazione amministrativa, relativamente all'organizzazione degli uffici e del lavoro e alle procedure;
- e) propone al Presidente, in caso di assoluta ed imprevedibile urgenza che non consenta la convocazione del Consiglio di Amministrazione in tempo utile per evitare un pregiudizio per l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di presentarli per la ratifica allo stesso nella prima seduta utile;
- f) partecipa, con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali può farsi assistere dai Dirigenti o dai funzionari responsabili dei vari servizi dell'Ente, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza;
- g) può assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- h) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione degli incarichi, delle funzioni e dei trasferimenti dei dirigenti, nonché di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione;
- i) può proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Vice Direttore Generale;
- l) assegna, sulla base del bilancio di previsione approvato dai competenti organi di indirizzo, il budget di gestione ai Dirigenti;
- m) verifica l'andamento della realizzazione dei piani e gestisce gli scostamenti attraverso le procedure del controllo di gestione riferendo al Consiglio di Amministrazione per le relative valutazioni;
- n) sottopone al Consiglio di Amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo e, anche sulla base delle proposte formulate dai Dirigenti responsabili, le eventuali variazioni del bilancio preventivo;
- o) valuta, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i dirigenti di seconda fascia;

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

- p) esercita, in caso di inerzia dei Dirigenti, il potere sostitutivo e propone l'adozione, nei confronti dei medesimi, delle misure previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
 - q) esercita ogni altro potere attribuitogli dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale esercita altresì tutti gli altri poteri che l'articolo 16 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

TITOLO II

ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE

ARTICOLO 9

(Struttura organizzativa)

L'attività complessiva dell'Ente si distribuisce tra:

- a) Direzione Generale;
- b) Direzioni Interregionali;
- c) Sedi Compartimentali.

ARTICOLO 10

(Direzione Generale)

1. La Direzione Generale opera nell'ambito delle direttive di strategia gestionale fissate dal Consiglio di Amministrazione e delle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. In particolare:

- a) assicura l'adeguamento del livello di funzionalità delle strutture e delle attività di consulenza professionale agli obiettivi di gestione e sviluppo del sistema organizzativo, mediante l'elaborazione di criteri e modalità di attuazione ;
- b) assicura a tutti i livelli del sistema organizzativo dell'Ente le condizioni per l'attuazione della missione istituzionale;
- c) provvede all'attivazione e gestione degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

ARTICOLO 11

(Assetto e funzioni della Direzione Generale)

1. La Direzione Generale si articola in nove Direzioni e tre Coordinamenti Professionali. Sette Direzioni sono accorpate in tre Aree Operative, nell'ambito delle quali ad una Direzione viene attribuita una posizione di sovraordinazione rispetto alle altre

facenti parte della stessa Area, secondo quanto previsto dall'articolo 15, terzo comma del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni. La Direzione di Supporto agli Organi e la Direzione dei Sistemi Informativi e Telecomunicazioni sono subordinate al Direttore Generale.

2. la Direzione Generale svolge le seguenti macrofunzioni:
 - a) attività di studio della legislazione per valutarne l'impatto sulla normativa ENPALS;
 - b) emanazione delle direttive attuative di norme legislative e/o regolamentari, studio e realizzazione delle procedure finalizzate a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
 - c) gestione della politica del personale e dei rapporti con le organizzazioni sindacali;
 - d) sviluppo delle metodologie e degli strumenti di pianificazione e di controllo di gestione per i diversi modelli organizzativi;
 - e) gestione dei sistemi di contabilità finalizzati alla redazione dei bilanci;
 - f) adeguamento ed implementazione delle procedure automatizzate e dell'integrazione dei sistemi informativi e telematici, gestione delle risorse e dei progetti di sviluppo software;
 - g) valutazione della coerenza del modello organizzativo con il perseguimento degli obiettivi strategici ed interventi di ridefinizione della struttura e delle dotazioni organiche;
 - h) qualunque altra attribuzione prevista dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente.

ARTICOLO 12

(Coordinamenti Professionali)

1. L'attività dei professionisti è esercitata - nell'ambito delle norme che disciplinano le rispettive professioni - nell'interesse esclusivo dell'Ente nonché nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e delle disposizioni attuative impartite dal Direttore Generale, con il quale collaborano.
2. Per ciascun Coordinamento professionale è previsto un Coordinatore, il quale è responsabile dei risultati dei budget e dell'organizzazione del lavoro.
3. L'incarico di coordinatore di cui al comma precedente, che non dà luogo a sovraordinazione gerarchica nei confronti di altri professionisti, è diretto ad assicurare l'omogeneità di comportamento dei professionisti stessi in relazione alle finalità istituzionali nel quadro degli obiettivi di programma.
4. Nell'ipotesi di carenza di risorse professionali interne, l'Ente, secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'esecuzione di opere, forniture e servizi, può ricorrere all'apporto di professionisti esterni che svolgono la libera professione. In tal caso il

Coordinatore è tenuto ad indicare le linee di condotta da seguire per la tutela degli interessi dell'Ente, verificandone i risultati.

ARTICOLO 13

(Direzioni Interregionali)

Le Direzioni Interregionali sono costituite da uffici di livello dirigenziale che dipendono direttamente dal Direttore Generale e sono articolate in sedi compartimentali di pertinenza territoriale, svolgendo le funzioni indicate nell'Ordinamento dei Servizi nella propria Area di competenza.

ARTICOLO 14

(Sedi Compartimentali)

1. Le Sedi Compartimentali sono strutture che dipendono dal Dirigente della Direzione Interregionale; nelle regioni in cui non è presente una delle suddette Sedi, potranno essere istituite Sezioni Distaccate o "Punti Cliente" dipendenti dalla Sede Compartimentale competente per territorio.
2. Le Sedi Compartimentali svolgono i compiti indicati nell'Ordinamento dei Servizi.

TITOLO III
IL REGIME DELLA DIRIGENZA

ARTICOLO 15

(La Dirigenza)

1. Ai Dirigenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e successive variazioni, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti assolvono alle dette funzioni, sulla base del bilancio gestionale approvato dal Direttore Generale.
2. Con il bilancio gestionale viene assegnato ai Dirigenti il budget di gestione, supportato dal sistema di contabilità analitica, con il quale vengono definiti:
 - la pianificazione operativa (obiettivi/risultati);
 - l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche;
 - le risorse finanziarie assegnate a ciascun dirigente;
 - le modalità di monitoraggio dell'andamento gestionale.
3. I Dirigenti, nell'ambito delle competenze di cui al primo comma, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati.
4. I Dirigenti esercitano i seguenti poteri:
 - a) curano l'attuazione dei progetti e delle attività ad essi assegnati dal Direttore Generale;
 - b) formulano proposte ed esprimono pareri nelle materie di competenza in funzione della predisposizione del bilancio gestionale;
 - c) gestiscono il budget assegnato ed esercitano le connesse funzioni derivate in materia di spese, gestione di risorse, attribuzione di trattamenti accessori;
 - d) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei responsabili delle unità operative interne, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - e) provvedono alla distribuzione delle risorse tra le strutture sulle quali esercitano le funzioni dirigenziali;
 - f) i Dirigenti che ricoprono la posizione di Capo Area esercitano la direzione di progetti complessi, nonché l'integrazione ed il coordinamento delle Direzioni subordinate finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi dell'Amministrazione;
 - g) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore Generale.

ARTICOLO 16

(Ruolo della Dirigenza)

1. Il ruolo dei Dirigenti, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, si articola nella prima e nella seconda fascia.
2. Nell'ambito dell'Ente, ad eccezione del Direttore Generale, tutti i Dirigenti sono inquadrati nella seconda fascia. I Dirigenti preposti alle Aree di cui all'articolo 11 del presente regolamento sono sovraordinati, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, agli altri Dirigenti facenti parte dell'Area.

ARTICOLO 17

(Incarichi di funzione dirigenziale)

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, si tiene conto in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati negli atti di indirizzo degli Organi competenti. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi dirigenziali vengono conferiti con un provvedimento nel quale sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dagli Organi competenti nei propri atti di indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto.
3. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui viene definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 24 del D.Lgs. 165/2001. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei Dirigenti appartenenti alla prima fascia del relativo Ruolo e del cinque per cento della dotazione organica dei Dirigenti appartenenti alla seconda fascia del relativo Ruolo anche ai Dirigenti dipendenti da altre Amministrazioni Pubbliche ovvero di Organi Costituzionali previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei Dirigenti appartenenti alla prima fascia del relativo Ruolo e dell'otto per cento della dotazione organica dei Dirigenti appartenenti alla seconda fascia del relativo Ruolo, a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbia svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post

universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso Amministrazioni Statali in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere i limiti temporali fissati dalla normativa vigente.

Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Per il periodo di durata dell'incarico i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni sono collocate in aspettativa, senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6. I Dirigenti, ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, possono svolgere, su richiesta degli Organi di vertice delle Amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

ARTICOLO 18

(Responsabilità Dirigenziale)

1. I Dirigenti, sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli Uffici ai quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro assegnati in relazione agli obiettivi fissati nel bilancio gestionale.

2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al Dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 286/99, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico.

3. La responsabilità per l'inosservanza delle direttive impartite o per i risultati negativi dell'attività amministrativa e gestionale saranno accertate:

- a) per il Direttore Generale, dal Consiglio di Amministrazione, sulla scorta dei criteri e dei parametri definiti dal Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico;
- b) per i Dirigenti, dal Direttore Generale su proposta, ove possibile, dei Capi Area e sulla base dei criteri e parametri precedentemente definiti.

ARTICOLO 19

(Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi)

Ai fini delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, si applica l'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV
IL SISTEMA DEI CONTROLLI

ARTICOLO 20
(Controlli interni)

1. Il sistema dei controlli interni, in conformità ai principi generali enunciati dal D.Lgs. 286/99, si attua mediante:
- a) il procedimento di valutazione dei Dirigenti;
 - b) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - c) il controllo di gestione;
 - d) l'attività di valutazione e controllo strategico.

ARTICOLO 21
(Valutazione dei Dirigenti)

1. L'operato dei Dirigenti è sottoposto a valutazione, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 286/1999, alle norme di cui al presente regolamento nonché ai sensi delle norme dei contratti collettivi nazionali ed integrativi di ente.

ARTICOLO 22
(Controlli di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 286/1999, verifica e garantisce i requisiti di conformità dell'azione amministrativa alle norme vigenti, di rispondenza alle finalità istituzionali e di corretta gestione.
2. I suddetti controlli sono effettuati dagli Uffici preposti ai servizi di Ragioneria, sulla base di direttive generali emanate dal Direttore Generale, nonché dal Collegio dei Sindaci, con le modalità indicate all'articolo 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 23

(Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione, ai sensi dell'articolo 1, comma primo e dell'articolo 4 del D.Lgs. 286/1999, verifica e garantisce l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Il suddetto controllo, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 97/2003, si articola almeno in tre fasi:
 - a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in conformità dei seguenti criteri:
 - a) individuazione delle unità responsabili della progettazione e della gestione del suddetto controllo;
 - b) definizione delle metodologie per l'individuazione dei costi e della loro ripartizione e per la verifica dei risultati al fine di una loro valutazione comparativa;
 - c) utilizzazione delle tecniche di contabilità analitica al fine di rilevare l'incidenza dei costi per ciascun centro di responsabilità;
 - d) individuazione di indicatori specifici per misurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità ed il livello di qualità dei servizi;
 - e) verifica della realizzazione degli obiettivi pianificati e della corretta ed economica gestione delle risorse;
 - f) raccordo, attraverso l'utilizzo di strutture informatiche, di tutti i flussi informativi riferiti all'insieme dei prodotti ed ai diversi processi di produzione in relazione al complesso delle strutture od alle singole unità organizzative;
 - g) produzione dei reports con frequenza almeno semestrale.

ARTICOLO 24

(Valutazione e controllo strategico)

1. La valutazione e il controllo strategico, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 286/1999, è volta a verificare la corrispondenza tra l'attività di gestione e l'attività di indirizzo, mediante l'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, gli obiettivi operativi prescelti e le scelte effettuate, nonché ad identificare gli eventuali fattori ostativi ed i possibili rimedi.
2. La suddetta funzione è assicurata da un Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico, organo collegiale composto da tre esperti nominati dal Presidente dell'Ente d'intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il quale opera in autonomia e risponde direttamente al Presidente ed al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, presentando, in via riservata, relazioni periodiche sulla attività svolta.

3. L'attività del Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 357/2003.

ARTICOLO 25

(Modifiche regolamento)

Le modifiche al presente regolamento vengono adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26
(Disposizione di Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.